

N. TAR	2013 - 012
N. PROTOCOLLO	28539 RU del 05.03.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

Richiamasi l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla GUUE L 61 del 5/3/2013 che pubblica il Reg.to (UE) n. 182/2013, della Commissione del 1° marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni in oggetto .

Pertanto, **a decorrere dal 6 marzo 2013**, le importazioni originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese di :

- moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00 (codici TARIC 8501 31 00 81 e 8501 31 00 89), ex 8501 32 00 (codici TARIC 8501 32 00 41 e 8501 32 00 49), ex 8501 33 00 (codici TARIC 8501 33 00 61 e 8501 33 00 69), ex 8501 34 00 (codici TARIC 8501 34 00 41 e 8501 34 00 49), ex 8501 61 20 (codici TARIC 8501 61 20 41 e 8501 61 20 49), ex 8501 61 80 (codici TARIC 8501 61 80 41 e 8501 61 80 49), ex 8501 62 00 (codici TARIC 8501 62 00 61 e 8501 62 00 69), ex 8501 63 00 (codici TARIC 8501 63 00 41 e 8501 63 00 49), ex 8501 64 00 (codici TARIC 8501 64 00 41 e 8501 64 00 49), ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21 e 8541 40 90 29),
- celle di spessore non superiore a 400 µm, del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificate ai codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39),
- wafer di spessore non superiore a 400 µm, del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 3818 00 10 (codici TARIC 3818 00 10 11 e 3818 00 10 19),

debbono essere sottoposte a **registrazione per nove mesi**, a norma dell'art.14, par. 5, del Reg.to (CE) n. 1225/2009 e dell'art. 24, par.5, del Reg.to (CE) n.597/2009, ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva del dazio antidumping e/o antisovvenzione.

Si fa, inoltre, presente che dalla registrazione sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

- caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie,
- prodotti fotovoltaici a film sottile,
- prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente negli apparecchi elettrici che non sono destinati a generare elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino.

Per ulteriori informazioni si rimanda comunque alla lettura del citato regolamento (UE) n.182/2013, allegato alla presente comunicazione.

Si raccomanda, infine, che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con Tar 2/2005 dell'11.1.2005 e con nota prot. n. 38392 RU del 31/3/2011.

Pregasi informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per il Direttore dell'Ufficio a.p.s.

F.to Gaetano Rispoli

"firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93"